

VERBALE DI ACCORDO

In data 1 aprile 2011 si sono incontrati in Roma le Società Snam Rete Gas S.p.A., Italgas S.p.A., Stogit S.p.A., Napoletanagas S.p.A. e GNL Italia S.p.A. e le Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILCEM UIL.

Premesso che

- L'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività è stata introdotta dall'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 n.93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall'art. 5 del DL 29 novembre 2008 n. 185 per il 2009 e dall'art.2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010;
- L'art. 53 del D.L. n. 78/2010 e l'art.1, comma 47, L. n. 220/2010 hanno prorogato anche per il 2011 i benefici legati agli emolumenti riconducibili per l'incremento della produttività del lavoro;
- Con circolare n.3/E del 14.02.2011 il Ministero del Lavoro e L'Agenzia delle Entrate hanno sancito che gli importi non soltanto siano erogati a titolo di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza

U. D. J.

*Stogit
Snam
Italgas*



organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale ma che essi siano riconosciuti anche in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale

Tenuto conto

delle intese e degli accordi già intercorsi in tema di organizzazione dei turni di lavoro, di reperibilità e di premi di partecipazione/produttività, le parti si danno atto che la volontà è stata quella di erogare le somme connesse a tali istituti in quanto correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. A tale proposito

si conviene quanto segue



per l'anno 2011, al fine di migliorare la competitività del sistema aziendale, tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla Contrattazione Aziendale, così come espressamente disciplinati e che qui si intendono integralmente recepiti, sono utilizzati per garantire incrementi di



produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In via esplicativa, ma non esclusiva, si fa riferimento a:

- Premio di partecipazione/produttività;
- Lavoro notturno: somme erogate per il lavoro notturno, anche per orari notturni articolati su turni, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- Lavoro festivo: maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
- Lavoro a tempo parziale: lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno;
- Straordinario: la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie;




- Lavoro a turni: maggiorazione riconosciuta per lavoro organizzato in turni finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa; a tale proposito, le parti con il presente verbale fanno riferimento anche agli accordi in essere;
- Reperibilità: somme riconosciute per lavoro in reperibilità finalizzato al miglioramento dell'efficienza organizzativa; a tale proposito, le parti con il presente verbale fanno riferimento anche agli accordi in essere.

Sulla base di quanto sopra concordato

e con riferimento agli strumenti concretamente applicati, l'Azienda, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, applicherà a decorrere dalla firma del presente accordo, il regime di imposta sostitutiva del 10% a tutto il personale dipendente e con contratto di somministrazione, in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa vigente.


L'Azienda provvederà ad informare le RSU della presente intesa.

SNAMRETEGAS S.p.A.



Segreterie Nazionali

FILCTEM CGIL



FEMCA CISL

UILCEM UIL

